

Ancora in via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Finanze.

Legittimato passivo rispetto all'azione di ripetizione d'indebito oggettivo – che è un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale – è il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente, sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante (cfr. ex multis Cass. 7871/2011).

Nel caso di specie dunque la legittimazione passiva va riconosciuta esclusivamente al Ministero dell'Interno, che è l'amministrazione beneficiaria del contributo, a nulla rilevando che la riscossione dello stesso sia avvenuta per il tramite del Ministero delle Finanze.

Nei confronti del Ministero dell'Interno la domanda va accolta.

È incontrovertibile che i contributi per cui è causa sono stati versati dai ricorrenti in forza dell'art. 5 comma 2 ter d.lgs. 286/1998 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6.10.2011.

L'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - introdotto in tale decreto legislativo dall'articolo 1, comma 22, lettera b) della legge 15 luglio 2009, n. 94 – stabilisce: *“La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80,00 € e un massimo di 200,00 € con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 286/1998...”*

L'articolo 14-bis del decreto legislativo n. 286/1998 istituisce e regola il Fondo nei termini che segue: *“È istituito, presso il Ministero dell'Interno, un Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter, nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, per gli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno”*.

Infine il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6.10.2011 – adottato a norma dei citati articoli 5, comma 2 ter, e 14 bis del decreto legislativo n. 286/1998 – fissa l'importo dei contributi da versare per il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno nel modo seguente: *“a) Euro 80,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno; b) Euro 100,00 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni; c) Euro 200,00 per il rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo e per i richiedenti il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 286/1998”*.

I ricorrenti predicano l'illegittimità di tali norme in quanto contrastanti con la direttiva comunitaria 109/2003 relativa allo *status* dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, così come interpretata dalla sentenza della CGUE del 2.9.2015, resa nella causa C-318/14.



La Corte di Giustizia è stata infatti già chiamata a fornire, in via pregiudiziale, l'interpretazione della citata direttiva e ad accertare se i principi in essa fissati "ostino ad una normativa nazionale quale quella delimitata dall'art. 5, comma 2-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 nella parte in cui prescrive che la richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo il cui importo è fissato tra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento (...) fissando in tal modo un importo minimo del contributo pari ad 8 volte circa il costo per il rilascio di una carta d'identità nazionale."

Esaminando tale questione la Corte europea ha argomentato come segue:

- ha osservato che dal considerando 4, 6 e 12 della direttiva 2003/109, emerge che l'obiettivo principale di quest'ultima è l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabiliti a titolo duraturo negli Stati membri;
- ha rilevato che, per come già affermato da essa Corte, gli Stati membri possono subordinare il rilascio di permessi e titoli di soggiorno ai sensi della direttiva 2003/109 al pagamento di contributi e che, nel fissare l'importo di tali contributi, essi dispongono di un margine discrezionale (sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 64);
- ha precisato che il potere discrezionale concesso agli Stati membri dalla direttiva 2003/109 a tale riguardo non è illimitato, in quanto essi non possono applicare una normativa nazionale tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2003/109 e, pertanto, da privare quest'ultima del suo effetto utile (v. sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 65);
- ha affermato che pur se gli Stati membri sono legittimati a subordinare il rilascio dei permessi di soggiorno a titolo della direttiva 2003/109 alla riscossione di contributi, resta il fatto che, in osservanza del principio di proporzionalità, il livello cui sono fissati detti contributi non deve avere né per scopo né per effetto di creare un ostacolo al conseguimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo conferito da tale direttiva, nonché degli altri diritti che derivano dalla concessione di tale *status*, venendo altrimenti arrecato pregiudizio tanto all'obiettivo perseguito dalla stessa quanto al suo spirito (v., in tal senso, sentenza Commissione/Paesi Bassi, C-508/10, EU:C:2012:243, punto 69).

All'esito di tale ragionamento la Corte di giustizia – dopo aver dato atto che l'importo del contributo previsto dalla normativa italiana ammonta a € 80 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno, a € 100 per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni, a € 200 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – ha concluso che "La direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che stanno soggiornanti di lungo periodo, come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, osta ad una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che impone ai cittadini di paesi terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo di un permesso di soggiorno nello Stato membro considerato di pagare un contributo di importo variabile tra EUR 80 e EUR 200 in quanto siffatto contributo è sproporzionato rispetto alla finalità perseguita dalla direttiva ed è atto a creare un ostacolo all'esercizio dei diritti conferiti da quest'ultima".

Deve a questo punto ricordarsi che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia ha efficacia *ultra partes*, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino *ex novo* norme comunitarie, bensì in quanto ne



indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia *erga omnes* nell'ambito della Comunità (cfr. Cass. 5381/2017; 22577/2012).

L'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia risulta dunque vincolante per il giudice nazionale, il quale – preso atto dell'accertata incompatibilità con la disciplina comunitaria – è tenuto a disapplicare la norma interna.

Quanto alla portata della citata pronuncia della Corte di giustizia deve escludersi che essa possa essere limitata al contributo stabilito per il rilascio dei permessi di soggiorno di lungo periodo, con esclusione dei contributi stabiliti per le altre tipologie di permesso di soggiorno.

Ed infatti, come autorevolmente osservato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4487/2016), il giudice europeo ha valutato i contributi previsti dal d.m. n. 57613 del 6.10.2011 in modo unitario e complessivo e ciò sulla base di un ragionamento di ordine logico-sistematico, fondato sulla considerazione che i contributi richiesti per i soggiorni di breve durata sono ineliminabilmente legati alla concessione dei permessi UE per soggiornanti di lungo periodo; ed infatti i soggiorni di breve periodo risultano necessari al fine di maturare il quinquennio di legale permanenza nel territorio italiano che costituisce presupposto per il riconoscimento dello *status* di soggiornante di lungo periodo (art. 4 direttiva 2003/109 CE).

Si è così osservato che *“Se fosse vero che solo il segmento finale di tale percorso e, cioè, quello esclusivamente concernente la procedura – e il contributo – per l'ottenimento del permesso UE per i soggiornanti di lungo periodo debba essere oggetto di normazione comunitaria e di interpretazione da parte della Corte di Giustizia, ogni singolo Stato potrebbe introdurre una normativa sui permessi di più breve soggiorno tanto restrittiva da rendere sostanzialmente impossibile o eccessivamente oneroso per gli stranieri la legale permanenza nel loro territorio per i cinque anni necessari a stabilizzare la loro posizione all'interno dell'Unione europea e a consentirne l'inserimento nel tessuto socioeconomico. 12.3. In questo modo la libertà di stabilimento, che pure la direttiva n. 2003/109 CE mira a proteggere, diverrebbe puramente teorica finendo di fatto per essere vanificata perché – mediante l'introduzione di una legislazione nazionale relativa ai permessi di più breve durata sostanzialmente penalizzante o addirittura proibitiva, già solo a livello economico per la stabile permanenza degli stranieri nel territorio nazionale – l'obiettivo di conseguire i permessi di lunga durata sarebbe un traguardo irraggiungibile e illusorio per molti di essi, per quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa comunitaria con evidente distorsione delle finalità perseguite dalla stessa direttiva n. 2003/109 CE”* (Consiglio di Stato n. 4487/2016).

Deve dunque conclusivamente ritenersi che la Corte europea abbia censurato nel suo complesso la normativa italiana in tema di contributi per i permessi di soggiorno degli stranieri, sicché in definitiva la disposizione dell'art. comma 2-ter dell'art. 5 del d. lgs. n. 286 del 1998 – nella misura in cui fissa gli importi dei contributi richiesti per i permessi di soggiorno da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 200,00 – dovrà essere integralmente disapplicata, anche con riferimento ai contributi per permessi di soggiorno di breve periodo.

Dalla disapplicazione della fonte normativa consegue il venir meno del titolo della pretesa della pubblica amministrazione, la quale va pertanto condannata alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto.

A tal proposito si osserva che la restituzione dovrà avvenire per l'intero ammontare dei contributi versati (€ 180,00 da parte di _____ ed € 180,00 da parte di _____), non potendo il tribunale sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'esercizio dell'attività discrezionale di



